

Legge Regionale 09/08/2016, n. 58

“Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2016”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 35 del 12/08/2016, Parte I]

Art. 25

(Trasporto di salme. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) le parole: “*o presso apposite strutture adibite al commiato*” sono soppresse.

Art. 26

(Trasporto di cadavere. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/2007 le parole: “*all’obitorio,*” sono soppresse.